



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e
dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Premesso che

- 1) Il comma 9 bis dell'art 186 Codice della Strada e l'art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;"
- 2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un'immediata utilità alla collettività, - dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo);
- 3) a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 4) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 5) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
- 6) il Tribunale di Milano con bando del 9 febbraio 2011 ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità

a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Livia POMODORO, Presidente del **Tribunale Ordinario di Milano**, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e l'Ente "**Associazione City Angels Lombardia ONLUS**" con sede legale in **Milano** alla via Teodosio n. 85, nella persona del Rappresentante Legale, Dott. Mario FURLAN (di seguito di seguito "l'ente").

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni svolte nell'ambito dei seguenti settori:

- distribuzione vestiario e cibo a persone senza fissa dimora sotto il coordinamento dei volontari dell'associazione.

L'Ente dichiara espressamente che i servizi svolti dalla organizzazione in favore della collettività sono assolutamente gratuiti e non comportano alcuna forma di pagamento da parte di chi ne usufruisce, nemmeno in forma indiretta.

Ogni violazione a tale impegno costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1) il responsabile Sig. Pietro Leotta – coordinatore cittadino dell'Associazione; Sigg.ri Marzia Guanziroli, Cristina Contoli, Fabrizio Bellante, Erminio Cantarini, Giancarlo Fumagalli – capisquadra.

2) altri soggetti delegati per i diversi settori di intervento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4 **Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima allo U.E.P.E. (Ufficio esecuzione penale esterna) di Milano le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare allo U.E.P.E. di Milano che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

L'Ente si obbliga a comunicare tempestivamente allo U.E.P.E. di Milano l'inizio e il termine del lavoro di ciascun condannato e qualsiasi altra circostanza relativa allo svolgimento dello stesso.

I soggetti di cui all'art. 3 debbono essere sempre reperibili dai funzionari incaricati dello U.E.P.E. di Milano.

Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 7 **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione

potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.


Art. 8 Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Milano, 16 novembre 2012

per il TRIBUNALE di MILANO - Il Presidente
Dott.ssa Livia POMODORO



Per l'Ente - Il Rappresentante Legale
Dott. Mario FURLAN

